

CRISI D'IMPRESA

La procedura di liquidazione controllata nel Codice della crisi

di **Francesca Dal Porto**

Master di specializzazione

**ASSETTI ORGANIZZATIVI, PROCEDURE DI ALLERTA E NUOVI STRUMENTI
PER LA GESTIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

Il capo IX del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ([articoli 268 e ss. CCII](#)) è riservato alla procedura di **liquidazione controllata**.

La analoga procedura prevista dalla **L. 3/2012** è la **liquidazione del patrimonio** ([articolo 14 ter](#)).

In particolare, tale ultimo articolo prevede, per il soggetto sovraindebitato, per il quale non ricorrano le condizioni di inammissibilità di cui all'[articolo 7, comma 2 lettera a\) e b\)](#), la possibilità di chiedere **la liquidazione di tutti i suoi beni**.

Alla domanda sono allegati l'inventario di tutti i beni del debitore nonché una **relazione particolareggiata dell'OCC** che deve contenere:

1. l'indicazione delle **cause dell'indebitamento e della diligenza** impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
2. l'esposizione delle **ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica** di adempiere le obbligazioni assunte;
3. il **resoconto sulla solvibilità** del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
4. l'indicazione della eventuale esistenza di **atti del debitore impugnati dai creditori**;
5. il giudizio sulla **completezza e attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda.

Nel codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, all'[articolo 268 CCII](#), è previsto che **il debitore possa domandare la liquidazione controllata dei suoi beni**.

Al **comma 2** dello stesso articolo, è precisato che la domanda può essere presentata anche da:

- un **creditore**, anche in pendenza di procedure esecutive individuali,

- quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, anche dal **pubblico ministero**.

Tale possibilità rappresenta una **novità di rilievo rispetto alla L. 3/2012** in cui solo il **debitore** può chiedere la liquidazione dei propri beni.

Sono **esclusi dalla liquidazione controllata** (e dalla liquidazione di cui all'[articolo 14 ter L. 3/2012](#)):

1. i **crediti impignorabili ai sensi dell'[articolo 545 c.p.c.](#)**;
2. i **crediti aventi carattere alimentare e di [mantenimento](#)**, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
3. i frutti derivanti dall'**usufrutto legale** sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'[articolo 170 cod. civ.](#);
4. le **cose che non possono essere pignorate** per disposizione di legge.

L'[articolo 269 CCII](#), al **comma 2**, prevede che al ricorso debba **essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore**.

Il tribunale dichiara, con sentenza, aperta la **procedura di liquidazione controllata** dopo aver verificato:

- **l'assenza di domande di accesso alle procedure relative agli strumenti di regolazione della crisi** (accordi di piani attestati di risanamento; accordi di ristrutturazione dei debiti, concordato minore, concordato preventivo);
- **la sussistenza dei presupposti di cui ai paragrafi precedenti ([articoli 268 e 269 CCII](#))**.

La sentenza con cui viene aperta la liquidazione è comunicata al **liquidatore** (nominato nella sentenza ex [articolo 270 CCII](#)), che, entro 30 giorni, **aggiorna l'elenco dei creditori**, ai quali notifica la sentenza ([articolo 270, comma 4, CCII](#)).

L'[articolo 272, comma 2, CCII](#) stabilisce che il **liquidatore**, entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata:

- completa **l'inventario dei beni del debitore**,
- redige un **programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione**.

Il liquidatore dovrà poi occuparsi di eseguire il **programma di liquidazione**, riferendo ogni 6 mesi a riguardo al Giudice Delegato.

Lo stesso liquidatore, ai sensi dell'[articolo 275, comma 2, CCII](#), ha **l'amministrazione dei beni** che compongono il patrimonio di liquidazione.

Con la **sentenza di apertura della liquidazione controllata**, il giudice delegato assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori un **termine di 60 giorni per trasmettere**, tramite PEC, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo.

Decorso il suddetto termine, il liquidatore predispone un **progetto di stato passivo** ([articolo 273 CCII](#)), contenente un **elenco dei titolari di diritti sui beni, mobili e immobili, di proprietà o in possesso del debitore**. Il progetto di stato passivo viene comunicato agli interessati, a cura del liquidatore, tramite pec ovvero mediante deposito in cancelleria, in difetto dell'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata.

Entro 15 giorni dalla comunicazione del progetto di stato passivo, **possono essere proposte osservazioni**, tramite comunicazione via pec.

In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, oltre a curarne l'inserimento sul sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Se, invece, sono **proposte osservazioni che il liquidatore ritiene fondate**, nei 15 giorni successivi, viene predisposto un nuovo progetto di liquidazione, nuovamente comunicato a tutti gli interessati.

Nel caso in cui **le contestazioni non siano superabili**, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale forma lo stato passivo con decreto motivato. Il **provvedimento è reclamabile davanti al collegio**, di cui non può far parte il giudice delegato e il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Alla conclusione dell'esecuzione del programma di liquidazione, il **liquidatore deve presentare un rendiconto** ex [articolo 275 CCII](#).

Il **giudice**, se verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, **approva il rendiconto e procede alla liquidazione del compenso del liquidatore**.

Nel caso in cui il **giudice non approvi il rendiconto**, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le **opportune rettifiche ed integrazioni** del rendiconto, ed assegna un termine per il loro compimento. Se le **prescrizioni non sono adempiute nel termine**, anche prorogato, il giudice provvede alla **sostituzione del liquidatore** e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di **escludere in tutto o in parte il compenso stesso**.

Completata l'esecuzione, il **liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate**, in base all'**ordine di prelazione** risultante dallo stato passivo, previa formazione di un **progetto di riparto**.

Il **progetto deve essere comunicato al debitore e ai creditori**, i quali, entro 15 giorni, possono presentare delle **osservazioni**:

1. **in assenza di contestazioni**, il piano di riparto viene comunicato al giudice che ne autorizza l'esecuzione;
2. **in presenza di contestazioni**, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e apporta le modifiche opportune.

La procedura si chiude con **decreto ex** [articolo 276 CCII](#).